

Sent 215/2016



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI AVELLINO  
SEZIONE LAVORO

Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del 29 febbraio 2016, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente

## SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.2034/2008 del R.G. Lavoro

## TRA

[redacted] rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Fernanda Tiacci, unitamente alla quale elettivamente domicilia, in Avellino, alla Via Carlo Del Balzo, 59, presso lo studio dell'avv. Ettore Freda

## RICORRENTE

## CONTRO

MIUR, USR CAMPANIA UFFICIO XII AMBITO TERRITORIALE, [redacted], in persona dei rispettivi rapp.ti p.t., rappresentati e difesi, come in atti

## RESISTENTI

## E

[redacted], rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Eliana Flores, nonché dall'avv. Edoardo Volino, unitamente ai quale elettivamente domicilia, in Avellino, alla Via Matteotti, 38

## CONTROINTERESSATA

## CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 18 luglio 2008, all'esito dell'infruttuoso esperimento della pregressa fase cautelare, il ricorrente in epigrafe esponeva: di essere docente a tempo indeterminato di informatica e sistemi, cl. conc. A042, titolare per l'a/s 2006/2007 presso l'Istituto Magistrale [redacted] di [redacted]

che, a seguito dell'espletamento delle operazioni di istituto (disciplinate per l'a/s 2007/2008 dall'O.M. 75/06) finalizzate alla mobilità ed alla formazione degli organici scolastici annuali, il ricorrente prendeva visione in data 3.04.07 della graduatoria - elenco di Istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari, relativa alla classe di concorso A042, nella quale veniva incluso all'ultimo posto con punti 134;

che, in tale elenco veniva inclusa, con punti 139, e, quindi, in posizione prioritaria rispetto a quella dell'istante, la prof. [redacted] e ciò in quanto le venivano, illegittimamente, riconosciuti punti 10, per presunti "diplomi di specializzazione" in "Tecnologie dell'istruzione" e "Didattica della Comunicazione e delle Tecnologie Multimediali", rilasciati dal FOR.COM di Roma rispettivamente in data 28.09.2001 e 07.10.1999;

che, presa visione del fascicolo della controinteressata e dei titoli dalla stessa menzionati, emergeva che il maggior punteggio (10 punti) era stato erroneamente attribuito alla controinteressata sulla base di titoli non valutabili;

che, nonostante tale evidente illegittimità, il dirigente p. t. dell'Istituto aveva rigettato l'istanza presentata dal docente [redacted], ai fini della rettifica del punteggio attribuito alla controinteressata, in evidente violazione delle disposizioni in materia e aveva dichiarato l'istante perdente posto, con invito a presentare domanda di trasferimento;

che, nell'anno scolastico 2008/09 il [redacted] era stato dichiarato soprannumerario e, quindi, costretto ad insegnare per completare l'orario di servizio su due cattedre (tra cui quella a [redacted]) con perdita della propria sede di servizio e conseguenti danni per tutta la sua carriera.

Tanto esposto in punto di fatto, deduceva in diritto la illegittimità dell'operato del datore di lavoro e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*accertare e dichiarare l'illegittimità del disposto trasferimento del ricorrente dalla sede di [redacted] a quelle di [redacted], ed [redacted] I. P. C. [redacted] nonché dell'I. M. "[redacted]" (in ben 3 Istituti), con ogni conseguente provvedimento caducativo in ordine agli atti amm. vi allo stesso lesivi ed adottati in favore della prof. [redacted] disporre ed ordinare, ora per allora, la sospensione di tutti gli atti, come in epigrafe impugnati e quindi la sospensione degli effetti della procedura di mobilità e del disposto trasferimento del ricorrente per l'a/s 2007/08 con ogni conseguente effetto successivo.*

*ordinare che il ricorrente permanga nella sede di diritto e cioè l'Istituto Magistrale "[redacted]" di [redacted], con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.*

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, per tutte le ragioni esposte nella memoria difensiva.

Si costituiva anche la parte controinteressata, chiedendo, per le ragioni illustrate nell'atto di costituzione, il rigetto del ricorso.

In data 29.10.2010, il giudizio veniva sospeso all'esito dell'esperimento del regolamento di giurisdizione.

All'esito, il giudizio veniva ritualmente riassunto.

All'udienza di discussione, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi, uditi i procuratori, la causa veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..

\*\*\*\*\*

Preliminarmente, come emerso all'esito dell'esperimento del regolamento di giurisdizione, è stata affermata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita, come già rilevato da questo Tribunale nell'ordinanza resa in sede di reclamo, nella pregressa fase cautelare

L'odierno ricorrente nell'a.s. 2006/2007 risultava docente a tempo indeterminato a far data dal 1° settembre 2003 per la classe di concorso "Informatica e Sistemi" - A042 - presso l'istituto "[redacted]" di [redacted] pertanto, inserito nella medesima graduatoria interna d'istituto della prof.ssa [redacted], per la stessa classe di concorso.

In quell'anno presso l'Istituto "[redacted]" di [redacted] fu attuata una procedura di dimensionamento in base alla quale venivano divisi gli indirizzi esistenti (liceo tecnologico, linguistico, sociale, socio-psico-pedagogico, etc...) in due istituzioni scolastiche distinte, "[redacted]" ed "[redacted]", dotati di autonoma personalità giuridica, con diminuzione della consistenza organica delle cattedre e conseguente attivazione delle procedura di mobilità dei docenti perdenti posto.

In punto di fatto il ricorrente lamenta di essere stato erroneamente individuato come soprannumerario e perdente posto e di essere, stato, quindi, costretto a presentare domanda di trasferimento.

In particolare, deduce che nella formazione della graduatoria di Istituto, finalizzata alla individuazione del perdente posto, sarebbero stati erroneamente attribuiti ad altro docente, [redacted], ben dieci punti, per titoli non valutabili come tali.

Nello specifico, alla predetta [redacted] nell'ambito della graduatoria finalizzata alla individuazione del docente soprannumerario, erano stati attribuiti in totale 139 punti, a fronte dei 134 attribuiti al ricorrente, tanto in ragione del riconoscimento di 10 punti per i seguenti titoli: diploma di specializzazione in "Tecnologie dell'Istruzione" e "Didattica della Comunicazione e delle Tecnologie Multimediali" rilasciati dal FOR COM di Roma in data 28.9.2001 e 7.10.1999 (cfr. allegati 5 e 6 fascicolo attoreo).

Ebbene, secondo l'assunto attoreo, tale punteggio sarebbe stato erroneamente attribuito, in quanto i titoli posseduti dalla [redacted] non sarebbero diplomi di specializzazione, ma semplici attestati di frequenza a corsi di specializzazione e, conseguentemente, non valutabili ai fini della predetta mobilità interna, in quanto titoli non inquadrabili nel punto C della tabella dei titoli, né nel punto d), né nel punto e) di cui all' O.M del 21.12.2006, n. 75 che regola la mobilità del personale docente per l'anno scolastico in questione.

La disciplina richiamata dal ricorrente ai fini della valutazione dei titoli testualmente prevede al punto C il riconoscimento di 5 punti: *"per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post laurea previsti dagli statuti ovvero dal DPR 162/1982, ovvero dalla legge 341/90 (artt.4,6 e 8) ovvero dal decreto 509/99 attivati dalle Università Statali o libere, ovvero da Istituti pubblici, purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari ( 11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente"*

Il punto D prevede l'attribuzione di 3 punti per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno previsto dagli statuti ovvero dal DPR 162/1982, ovvero dalla legge 341/90 (artt.4,6 e 8) ovvero dal decreto 509/99, nonché per ogni master di 1° o 2° livello attivati dalle università statali...omissis"

Il punto E) prevede l'attribuzione di un punto : *"per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14)*

Le note esplicative in calce (11 e 11 bis) stabiliscono che *"...vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università, ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione, anche i corsi previsti dalla legge n. 341, n. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni [...] Sono assimilati ai diplomi di specializzazione di diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni ed un esame finale [...] Si precisa che non rientra tra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di handicap di cui al d.P.R. n. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla legge 341/1990, commi 4, 6 ed 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (S.I.S.S.)"*.

Le disposizioni suddette escludono la valutazione dei diplomi di specializzazione abilitanti, mentre includono quelli di specializzazione e perfezionamento non abilitanti, ma con determinate caratteristiche (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni ed un esame finale), come quelli che possiede la [ ]

Ciò posto, alla luce di quanto innanzi e tenendo conto dei titoli prodotti dalla [ ] deve ritenersi la infondatezza della pretesa attorea.

Come si rileva dai documenti allegati 5 e 6 del fascicolo del [ ], la [ ] vanta due diplomi di specializzazione in "Tecnologie dell'Istruzione" e "Didattica della Comunicazione e delle Tecnologie Multimediali" rilasciati dal FOR COM di Roma in data 28.9.2001 e 7.10.1999.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si tratta di meri attestati di partecipazione, ma di veri e propri diplomi, come si desume dalle note FOR.COM (prot. 432 e 761 sempre allegate al fascicolo del [ ]) in cui si attesta che la [ ] ha conseguito le suddette specializzazioni di durata biennale e sono indicati sia gli esami dalla stessa superati che la votazione finale.

L'operato del Ministero risulta, quindi, conforme ministeriale n. 260 del 6.6.1998 che recita "i diplomi di perfezionamento post universitari, qualora presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici ed un esame finale) possono essere assimilati ai diplomi di specializzazione previsti dalla normativa in vigore, anche in considerazione del fatto che detti titoli sono conseguiti nell'ambito di attività gestite da consorzi interuniversitari e in regime di convenzione".

Peraltro, sulla valenza dei titoli FOR.COM (consorzio Universitario, riconosciuto dal Miur) si è espresso anche il Consiglio di Stato, sebbene con riferimento ad altro tipologia di titolo (cfr. sentenza n. 4888 del 28.5.2007 e sentenza Tar Campania, n. 988/2015, prodotta in atti).

Alla luce di quanto innanzi, il ricorso deve ritenersi infondato e deve essere respinto.

Tenuto conto della obiettiva controvertibilità della vicenda esaminata, le spese di lite devono essere integralmente compensate.

PQM

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

rigetta il ricorso;

compensa le spese.

Avellino, 29 febbraio 2016

Il gdi  
IL GIUDICE  
D.esa. [ ]

TRIBUNALE DI AVELLINO

DEPOSITATO

23-02-2016

IL CANCELLIERE

[ ] Sorrentino